

COMUNE DI FRUGAROLO

**REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI E MODALITA' PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE, ENTI, PRIVATI E ASSOCIAZIONI
(Art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n. 241)**

TESTO UNICO COORDINATO

- *Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/07/2025*

TITOLO I – SETTORE SOCIALE

CAPO I

ART. 1

1. Il Comune agevola con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, gli enti pubblici e privati che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative.

ART. 2

1. Hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed agli ausili finanziari comunali tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative, le fondazioni:

- a) che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
- b) che hanno la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune di Frugarolo oppure che svolgono la loro attività, principalmente anche se non in modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune di Frugarolo;
- c) che operano senza scopo di lucro.

ART. 2/BIS

1. Il patrocinio è un riconoscimento attraverso il quale il Comune esprime la propria simbolica adesione a un'iniziativa o a un'attività che riconosce meritevole di apprezzamento e di interesse generale per le sue finalità culturali, educative, sportive, scientifiche, sociali, economiche. Esso è gratuito ed è del tutto svincolato dall'attribuzione di benefici di altra natura. La concessione del medesimo comporta la liceità dell'uso del nome e dello stemma comunale nel contesto del materiale divulgativo (locandine, volantini, pieghevoli, etc.), accompagnati dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Frugarolo". Il patrocinio ed il logo concessi possono essere utilizzati solo per l'iniziativa richiesta.

2. La competenza alla concessione del patrocinio è del Sindaco, in base all'interesse pubblico dell'iniziativa per la quale viene richiesto e non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa.

3. Il Sindaco può concedere il patrocinio comunale alle Associazioni del Comune di Frugarolo, ai comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio di Frugarolo, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale, ed eventualmente in Comuni

aderenti alle manifestazioni cui partecipa anche il Comune di Frugarolo. Non sono pertanto ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative:

- di carattere partitico o sindacale;
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- che risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di diniego da parte del Sindaco, la richiesta di patrocinio viene sottoposta all'analisi della Giunta Comunale.

4. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, presentano un'istanza accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

5. Il Sindaco, ove ricorrano gravi motivi che ledano l'immagine del Comune, verificatesi successivamente al rilascio del patrocinio, dispone la revoca dello stesso.

ART. 3

1. Possono essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali:

- a) le attività assistenziali dirette al recupero psico-fisico di individui e famiglie e a prevenire situazioni di disagio familiare o sociale;
- b) le iniziative dirette all'organizzazione di attività didattiche, culturali e formative a favore di giovani, adulti e anziani;
- c) le manifestazioni di particolare rilievo artistico e culturale;
- d) le attività dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani;
- e) le attività e le manifestazioni dirette all'occupazione del tempo libero.

ART. 4

1. La competenza all'assegnazione dei contributi è della Giunta Comunale. L'erogazione di contributi avrà luogo, quando lo svolgimento da parte delle associazioni, gruppi, istituzioni, cooperative e fondazioni di un'attività resa in favore della collettività abbia luogo in via sussidiaria o mediata rispetto all'azione comunale, purché l'Amministrazione non ravvisi che, dalla presentazione dell'attività stessa o comunque dalle concrete modalità organizzative prescelte per la resa del servizio o per la realizzazione dell'iniziativa, l'attività abbia natura lucrativa (la presenza di introiti tariffari non configura la fattispecie qualora le tariffe siano comunque destinate a coprire i costi dell'iniziativa).

2. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le iniziative svolte da gruppi politici che abbiano natura manifestamente partitica;
- b) le attività manifestamente in contrasto con norme imperative, o con l'ordine pubblico, o con il buon costume, o connotate da manifeste finalità di discriminazione razziale o sessuale;

c) le attività che l'Amministrazione, con valutazione insindacabile, valuti in contrasto con l'interesse generale della collettività.

3. I contributi ordinari rispondono alle finalità di sostenere le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative e le fondazioni richiedenti, nell'attività sociale annuale e nei costi gestionali dell'attività medesima.

Oltre alle associazioni, potranno beneficiare di contributi, sempre nell'ambito delle finalità indicate al precedente articolo 3, anche i comitati temporanei, i gruppi e i soggetti singoli, anche se non costituiti stabilmente in associazioni.

Per ottenere i contributi ordinari, i soggetti devono presentare richiesta via pec e/o recandosi all'ufficio protocollo del Comune. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore (qualora il comune sia già in possesso di detta documentazione, il soggetto richiedente può omettere l'allegazione, limitandosi a confermare l'invarianza dei medesimi)
- b) il bilancio dell'associazione riferito all'anno precedente la richiesta
- c) elenco, descrizione e relativo crono-programma delle iniziative svoltesi nell'anno precedente in ordine al quale il contributo viene richiesto;
- d) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (alternativa alla sottoscrizione posta dinanzi al funzionario addetto, ex D.P.R. n. 445/2000);
- e) dichiarazione relativa al regime fiscale.

L'intervento finanziario comunale verrà erogato:

per il 100% ad avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione;

Le richieste verranno valutate, raccolta tutta la documentazione da parte di tutte le Associazioni, dalla Commissione Contributi la quale si riunirà una volta l'anno.

In caso di variazioni dello statuto o dell'atto costitutivo già in atti dell'amministrazione, è onere del soggetto associativo trasmettere al Comune le variazioni unitamente alla prima domanda presentata successivamente alle variazioni medesime.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente (se persona fisica il responsabile qualora si tratti di comitati o di gruppi non costituiti in associazioni) o, per i soggetti a base associativa o per gli enti, dal legale rappresentante.

4. L'organo competente valuta l'ammissibilità delle richieste e l'entità dei contributi secondo l'intensità dell'interesse pubblico ravvisabile nell'iniziativa e nella valutazione dei contenuti dell'attività che si intenda svolgere, e con specifico riferimento a:

- a) grado di rappresentatività degli interessi generali perseguiti e numero dei soggetti che ritrarranno beneficio o utilità dall'attività;
- b) natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- c) specificità dell'organizzazione che renderà l'attività, con priorità per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni che per scopo sociale fanno riferimento a valori di solidarietà;

5. Le istanze vengono riscontrate entro 30 giorni dalla presentazione da parte di tutte le Associazioni, nelle more dell'approvazione del bilancio, salva sospensione dei termini del procedimento con richiesta di integrazione, nel caso in cui difettino di documentazione essenziale o siano incomplete in parti essenziali della modulistica predisposta a tal fine e ciò in ottemperanza alla legge n. 241/1990.

TITOLO II – L’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

CAPO I

ART. 5

1. E’ istituito, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L’elenco è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente **“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”** sezione **Atti di concessione**

ART. 6

1. Il Comune, al fine di favorire il diritto allo studio, può disporre i seguenti interventi, da prevedere nel piano annuale di assistenza scolastica:

- a) agevolazioni economiche consistenti nella riduzione o esenzione della quota dovuta dall’utenza per i servizi gestiti dal Comune;
- b) contributi per l’acquisto di libri e materiale scolastico, per spese di mensa e trasporti ed altri interventi previsti nel piano;
- c) borse e assegni di studio.

2. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti a favore di studenti le cui famiglie versano in condizioni di effettivo disagio economico, con i criteri fissati nel comma 1 dell’art. 11 del presente regolamento.

3. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune entro il 30 Settembre di ciascun anno con indicazione del contributo richiesto, l’entità della spesa cui è correlata la richiesta di contributo e la documentazione atta a dimostrare la situazione economica familiare. Il Comune al di là della documentazione prodotta potrà effettuare tramite i propri uffici tutti gli accertamenti atti ad accertare l’effettivo stato di disagio economico tenendo conto anche del tenore di vita della famiglia.

4. Il Comune può erogare borse di studio o altri riconoscimenti a studenti particolarmente meritevoli e assegni di studio a studenti in situazioni di disagio economico familiare o sociale. Gli interventi saranno disposti annualmente dalla Giunta nell'ambito di quanto previsto a tale scopo nel piano annuale di assistenza scolastica.

ART. 7

1. Il Comune, per qualificare il sistema scolastico e formativo può disporre la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni ai fini educativi a favore delle scuole del territorio comunale, in aggiunta agli interventi posti a carico del Comune dalle leggi dello Stato.

2. Per i viaggi di istruzione verrà elargito un contributo annuale a consuntivo producendo la relativa documentazione, per un importo pari ad euro 750,00.

3. I contributi o l'acquisto di beni saranno disposti in base ai programmi di attività e per particolari necessità, tenuto conto del numero degli alunni e delle classi nonché delle somme destinate a tale scopo nel piano scolastico Comunale e nel bilancio del Comune.

4. Per l'acquisto dei beni e servizi previa documentazione a consuntivo verrà elargito una quota a parte